

FARMACIE ED INFERMIERI: È LA VOLTA BUONA?

A cura della redazione

A quasi due anni di distanza dalla legge 69/2009 che consentiva il coinvolgimento degli infermieri nel contesto delle farmacie sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2011 è stato (finalmente) pubblicato il secondo Decreto del Ministro della salute del 16 dicembre 2010 relativo alla "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali". Questo provvedimento, assieme al decreto che porta la stessa data ma già pubblicato in gazzetta nel marzo scorso relativo ai test autodiagnostici e all'uso in farmacia di dispositivi strumentali, completa il quadro normativo avviato con la legge n. 69/2009, consentendo di realizzare la trasformazione delle farmacie in presidi territoriali sanitari a tutti gli effetti, attribuendo ad esse un ruolo significativo nel contesto della rete dei servizi socio-sanitari locali. La lunga elaborazione, durata più di un anno dal decreto n. 153 dell'ottobre del 2009, manifesta la delicatezza e criticità dei provvedimenti emanati che rappresentano il frutto di una mediazione, operata dal Ministro Fazio, delle diverse istanze dei professionisti coinvolti. Nel dettaglio, il primo Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011, fa riferimento ai test "autodiagnostici", test gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio, o che possono, in caso di condizioni di fragilità di non completa autosufficienza, essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private.

Le prestazioni analitiche di prima istanza effettuabili in farmacia sono:

- test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
- test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
- test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
- test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine;
- test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

Risultano vietate l'utilizzo di apparecchiature che prevedano attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi. In buona sostanza la farmacia non può diventare un centro prelievi e neppure un ambulatorio medico.

Il medesimo Decreto fornisce indicazioni tecniche relative all'uso in farmacia di dispositivi strumentali. In particolare determina che per l'erogazione dei servizi di secondo livello **in farmacia sono utilizzabili i seguenti dispositivi strumentali:**

- dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
- dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto - spirometria;
- dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno;
- dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
- dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

Le farmacie pubbliche e private, per l'effettuazione delle prestazioni e l'assistenza ai pazienti, devono utilizzare spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza.

Il farmacista ha inoltre l'obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti.

Le Prestazioni professionali erogabili in farmacia sono invece regolamentate dal Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011. Queste attività, erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente, **devono essere effettuate esclusivamente da infermieri**



e da fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Il farmacista titolare o direttore è tenuto ad accertare, sotto la propria responsabilità, il possesso di tali requisiti avvalendosi, nel caso degli infermieri del competente Collegio/ordine professionale.

L'infermiere in farmacia può, anche eventualmente con l'ausilio di altri operatori socio-sanitari (OSS) che lavorino in farmacia, nel rispetto del DM 739/94:

- provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
- offrire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
- effettuare medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo;
- svolgere attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
- partecipare ad iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.

L'infermiere può inoltre, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, erogare sia all'interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale. I locali devono rispondere ai requisiti minimi che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche. In linea generale, viste le polemiche suscitate dalle prime bozze di questi decreti – in particolare quello relativo alla prestazioni professionali – che limitavano fortemente lo spazio di autonomia dell'infermiere, la versione definitiva dei provvedimenti in discussione appare più equilibrata e rispettosa delle diverse competenze coinvolte. Particolarmente qualificanti per gli infermieri possono essere le attività previste all'articolo 3, concernen-

ti l'educazione sanitaria, la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato e le iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie nonché quelle previste per il corretto utilizzo dei medicinali (comma 5).

L'intera gamma delle prestazioni previste per gli infermieri, se ben curate e sviluppate, potrebbero, in prospettiva, essere propedeutiche alla crescita capillare degli ambulatori infermieristici territoriali nonché alla diffusione dell'infermiere di famiglia/di comunità.

Nulla viene specificato nei decreti, a mio avviso anche opportunamente, in merito alle modalità contrattuali che potranno realizzarsi tra il farmacista e gli infermieri. Da questo punto di vista esistono già oggi diverse forme possibili e realizzabili, l'auspicio è che tale collaborazione funga da volano alla libera professione infermieristica sia nella

forma singola che in quella

associata. Questi provvedimenti, come ribadito più volte nell'articolo, prevedono il rispetto degli accordi e delle norme regionali vigenti in materia – visto che le regioni hanno potestà in tema di organizzazione sanitaria –. Di conseguenza, in particolare per quanto attiene le modalità di remunerazione delle prestazioni, saranno necessari degli interventi normativi regionali. La speranza è che tali regolamentazioni regionali non vadano ad ingabbiare o a bloccare lo sviluppo di questo importante tassello per la sanità italiana che può rappresentare una grossa opportunità anche per gli infermieri oltre che per i cittadini.

LA CRONOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI

- **Legge 18 giugno 2009, n. 69**, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile" prevedeva all'art. 11, la delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- **Decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153**, recante «Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'art. 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
- **Decreto Ministero della salute, 16 dicembre 2010** "Disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo ... e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali ...". Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 57 del 10 marzo 2011;
- **Decreto ministero della salute 16 dicembre 2010** "Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011.

BIBLIOGRAFIA

- Sito Ministero della salute;
- Norme citate
- I testi dei decreti sono disponibili sul sito del Collegio IPASVI – www.ipasvicomo.it, nella sezione news.

